

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI”

STATUTO

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Scopo ed Oggetto
- Art 3 - Modalità di perseguimento dello scopo sociale
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 - Domanda di Ammissione
- Art. 6 - Diritti dei Soci
- Art. 7 - Decadenza dei Soci
- Art. 8 - Organi
- Art. 9 - Assemblea
- Art. 10 - Diritti di partecipazione
- Art. 11 - Compito dell'Assemblea
- Art. 12 - Convocazione
- Art. 13 - Validità assembleare
- Art. 14 - Modifiche statuto
- Art. 15 - Consiglio Direttivo
- Art. 16 - Dimissioni
- Art. 17 - Convocazione Direttivo
- Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 19 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
- Art. 20 - Il Presidente
- Art. 21 - Il Vice Presidente
- Art. 22 - Il Segretario
- Art. 23 - Il Tesoriere
- Art 24 - L'Addetto alle relazioni esterne
- Art. 25- Consiglio Didattico
- Art. 26 - Anno Sociale

Art. 27 - Incompatibilità ed Esclusioni

Art. 28 - Patrimonio

Art. 29 - Sezioni

Art. 30 - Collegio dei Probiviri

Art. 31 - Scioglimento

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Roma un Associazione Sportiva denominata “Valore Salute, Forti e Veloci” con sede in Roma alla Via Tiburtina n. 1331.

Art. 2 - Scopo ed Oggetto

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della corsa. A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. L'associazione in via accessoria e solamente strumentale all'attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciale di qualsiasi tipo. L'associazione accetta esplicitamente ed applica tutte le direttive e le norme in vigore presso la Federazione Sportiva a cui vorrà affiliarsi e altre.

L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Inoltre l'associazione si propone per:

- a)** la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- b)** la valorizzazione, la promozione e la diffusione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
- c)** la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva (soprattutto la corsa), culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;
- d)** l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo, di spettacoli di qualsiasi genere, sia in ambiente pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- e)** istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo

libero;

f) gestire impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;

g) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimento musicali, videoteca, ecc...;

h) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

i) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;

l) editare e diffondere riviste, opuscoli, proutari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa;

m) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;

n) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione.

Art 3 - Modalità di perseguimento dello scopo sociale

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;

c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;

e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento,in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Domanda di Ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte

dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolari di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Ogni persona che entri a far parte dell'associazione dipendentemente dal grado di addestramento, avrà una delle seguenti qualifiche: Effettivo, Frequentatore.

- **Soci Fondatori:** sono coloro che siano intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione e rendano possibile l'avvio dell'attività sociale.
- **Soci Onorari:** sono coloro che con il lustro del proprio nome e con i loro atti acquisiscano particolari meriti e benemerienze nei riguardi della Società. Vengono nominati dal Consiglio ed iscritti in apposito Registro d'Onore e possano ricoprire cariche onorarie e far parte del Consiglio Didattico. I soci onorari al pari dei componenti del Consiglio didattico sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa.
- **Soci Effettivo:** sono coloro che entrando a far parte del sodalizio, abbiano praticato l'attività della corsa presso l'associazione per almeno tre anni con profitto, e abbiano requisiti tecnici che possano garantire l'assegnazione della qualifica "Effettivo" da parte del Consiglio Direttivo.
- **Soci Frequentatori:** sono coloro che chiedano di frequentare le iniziative indette dal consiglio e partecipano alle attività sociali.

Art. 6 - Diritti dei Soci

I Soci Fondatori ed effettivi, decorsi due anni dalla iscrizione nello specifico registro, godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolati del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell'associazione, ogni socio maggiorenne può essere liberamente eletto negli Organi Associativi. La qualifica di Socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.6. I Soci hanno dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione delibererà di aderire.

Art. 7 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato pagamento delle quote sociali;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Probiviri
- il Consiglio didattico

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i Soci Fondatori ed Effettivi in regola con il versamento della quota annua ed iscritti all'Associazione e previa decorrenza dei termini di cui agli articoli 5 e 6. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a Soci. Fatta salva la suddetta delega ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 11 - Compito dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea Elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di settembre.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci fondatori ed effettivi con diritto di voto. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art.11. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art.11:

- l'approvazione delle eventuali modifiche dello statuto (art.13);

- l'approvazione delle eventuali modifiche del regolamento interno;
- la ratifica o la revoca della radiazione di un socio qualora questi abbia impugnato la delibera del consiglio direttivo per motivi diversi dal mancato pagamento delle quote sociali
- la delibera sullo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art.28 del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale Socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale d'Assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'Assemblea dei Soci tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni Socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 12 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione ed avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 20gg. prima della data di convocazione, oppure mediante invio di una lettera almeno 15gg. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare e dell'eventuale 2^a convocazione qualora la prima non raggiungesse il quorum di cui all'art.12 co.1.

Art. 13 - Validità assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 14 - Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci fondatori ed effettivi aventi diritto di voto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri a undici membri, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Adetto alle relazioni esterne. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oltre che dal Segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

Art. 16 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a nominare tra i soci fondatori ed effettivi con diritto di voto, altri consiglieri per ricostituire il numero dei componenti. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di soci aventi i requisiti per far parte del Consiglio lo stesso funzionerà con numero dei

componenti ridotti purché non inferiore a tre. I componenti del Consiglio decadono automaticamente dalla carica se per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio, salvo preannunciato e giustificato impedimento. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a ridursi il suo numero a meno di tre. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Art. 17 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare insindacabilmente sulle domande di ammissione da annotarsi nel libro soci
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre alla ratifica dell'assemblea degli associati;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'assemblea.
- determinare l'importo delle quote associative, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- adottare i provvedimenti di radiazioni verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, e curare l'ordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare l'associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 19 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento

finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al Nuovo Presidente entro 20gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale.

Art. 21 - Il Vice Presidente

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente ovvero dal Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - L'Addetto alle relazioni esterne

L'addetto alle relazioni esterne cura i rapporti con i soci e gli esterni dando notizia delle decisioni e delle iniziative sociali e quant'altro gli viene delegato dal Consiglio Direttivo, tenendo i rapporti con i terzi.

Art. 25 – Il Consiglio Didattico

E' composto da 1 a 9 membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci aventi i requisiti tecnici per assumere la responsabilità e la direzione delle attività sportive. Esso stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle pratiche didattiche ed organizza, d'accordo con il Consiglio Direttivo, le attività sportive, nonché i viaggi ed i soggiorni che prevedano attività della corsa per la quale sia necessaria la presenza di membri del consiglio didattico. I membri del Consiglio Didattico sono eletti a tempo indeterminato e durano in carica sino a dimissioni e fino a quando mantengano le qualità di socio. Essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali annuali svolgendo un'attività indispensabile ed utile per l'Associazione.

Art. 26 - Anno Sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare e pertanto inizia il 1 Gennaio per concludersi il 31 Dicembre dello stesso anno, eccezion fatta per il primo anno.

Art. 27 - Incompatibilità ed Esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l'Associazione delibererà di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori di 1 anno inflitte da Enti o da una Federazione Sportiva.

Art. 28 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione, anche se di natura commerciale e non sono rivalutabili. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 29 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente su tutte le vertenze insorgenti nell'ambito della Società o tra questa e i soci o tra soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte due membri del Consiglio Direttivo e il Presidente del Consiglio Didattico e due membri esterni all'Associazione designati ogni 3 anni dal Consiglio Direttivo a farne parte e che abbiano accettato. Si raduna su richiesta di almeno uno dei soci soggetti alla vertenza. Decide dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune. Prende informazioni sulle persone che abbiano fatto domanda di essere ammesse come soci e ne riferisce al Consiglio Direttivo. I provvedimenti disciplinari già adottati dal Consiglio Direttivo tuttavia non possono essere esaminati né appellati dal Collegio dei Probiviri. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tre dei suoi membri. I provvedimenti disciplinari a carico dei soci che il Collegio adotterà saranno definitivi, ma per essere esecutivi dovranno essere applicati dal Consiglio Direttivo. Potrà inoltre segnalare quei casi in cui si ritenesse opportuno il deferimento per espulsione.

Art. 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 degli aventi, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 1/3 dei Soci con diritto al voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.